



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Sergio Vaccarino ha pronunciato la seguente

SENTENZA 46/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 68000 del registro di segreteria
proposto da L. C.S., nato a OMISSIS, C.F. OMISSIS, deceduto in
OMISSIS e riassunto dagli eredi:

- D. G. G. V. C.F. OMISSIS;

- L. C. R., C.F. OMISSIS;

- L. C.R., C.F. OMISSIS;

- L. C. C. A., C.F. OMISSIS,

tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Angelo Vittorio Antonio Giunta, con
studio in Gela (CL), via Europa n. 93, (pec: angelo.giunta@legalmail.it)
ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Michela Pusateri,
in Palermo, Via Giuseppe Alessi n. 25

Contro

- Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, in persona
del Ministro *pro tempore* con sede in Roma Via del Viminale n. 1.

- INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo
legale rappresentante *pro-tempore* con sede in Roma, via Ciro il
Grande, n. 21, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, nel presente giudizio, dagli avv.ti Marco Di Gloria

(avv.marco.digloria@postacert.inps.gov.it) e Tiziana Giovanna Norrito

(avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale *ad*

lites rilasciata con atto in Notaio Castellini, in Roma del 21 luglio 2015,

rep. 80974, elettivamente domiciliati in Palermo, Via M. Toselli n. 5,

presso la sede dell'Avvocatura INPS.

Esaminati gli atti e i documenti di causa.

Uditi all'udienza del 31 gennaio 2024, l'avv. Vittorio Antonino Giunta

per i ricorrenti e l'avv. Giulia Peritore, per delega orale dell'avv. Tiziana

Giovanna Norrito, per l'INPS

FATTO

Con ricorso depositato in segreteria il 22 febbraio 2021, il ricorrente,

già Capo Reparto dei Vigili del Fuoco, posto in quiescenza il 31 maggio

2020, titolare del trattamento pensionistico iscrizione n. OMISSIS, a

decorrere dal 1 giugno 2020, richiede la riliquidazione del proprio

trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota pensionistica

di cui all'art. 54 del d.P.R. 1092/1973.

Rileva in buona sostanza il ricorrente che, in seguito all'entrata in

vigore della legge n. 335/1995, la componente retributiva della propria

pensione, maturata al 31 dicembre 1995, andrebbe calcolata ai sensi

dell'art. 54 di cui al Capo II, rubricato "Personale militare" del d.P.R. n.

1092/1973, che prevede l'aliquota del 44 per cento della base

pensionabile, se il militare ha maturato un'anzianità di almeno quindici

e non più di venti anni di servizio utile e ciò ai sensi dell'art. 61 del

medesimo Testo Unico, che prevede che ai capi reparto e ai capi

squadra del Vigili del Fuoco si applicano le disposizioni del capo II per

le corrispondenti categorie di militari.

A suo avviso il conteggio operato dall'INPS è errato in quanto ha preso come riferimento l'aliquota del 35 per cento di cui all'art. 44 del TU 1092/1973 destinata al personale civile, invece che quella del 44 per cento di cui all'art. 54 applicabile al personale militare.

Conclusivamente chiede, in accoglimento del ricorso, che venga dichiarato il diritto del ricorrente alla corretta applicazione dell'aliquota del 44 per cento, ex art. 54 d.P.R. n. 1092/1973, con corresponsione dei relativi arretrati, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

In data 10 gennaio 2023 l'INPS si è costituito in giudizio depositando una memoria nella quale evidenzia che il ricorrente appartiene ad un Corpo ad ordinamento civile, come si evince dalla L. n. 225/1992, nonché dall'art. 1 del D. Lgs. n. 139 del 2006 che definisce il Vigili del Fuoco una struttura ad ordinamento civile.

Pertanto, secondo l'Istituto previdenziale l'art. 61 del DPR 1092/1973 sarebbe *“superato dall'evoluzione del regime lavoristico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco”* e, conseguentemente, oggetto di abrogazione implicita in forza del richiamato D. Lgs. n. 139/2006.

Purtuttavia, preso atto dell'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte in ordine alla perdurante applicabilità dell'art. 54 del DPR n. 1092/1973 anche al Corpo dei Vigili del Fuoco, l'Istituto afferma che ai sensi della circolare n. 68 del 14 giugno 2022, secondo cui *“a seguito del nuovo assetto giurisprudenziale definito dalle sentenze delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 1/2021QM/PRES-SEZ e n. 12/2021/QM/SEZ del 2021, per coloro che sono cessati dal servizio*

con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantavano un'anzianità inferiore a 18 anni, la quota di pensione retributiva deve essere calcolata con il riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati alla predetta data”, agendo in autotutela ha proceduto al riconoscimento dell'aliquota di rendimento del 2,44% per il numero di anni di anzianità contributiva maturati alla data del 31 dicembre 1995, ivi compresa quella del sig. L. C. S. che è stata riliquidata come da determina INPS OMISSIS, allegata.

Ritiene, pertanto, parzialmente cessata la materia del contendere.

Eccepisce, comunque, la prescrizione quinquennale dei ratei eventualmente maturati nel quinquennio anteriore alla notifica del ricorso.

All'udienza del 31 gennaio 2023, su richiesta del difensore che con pec del 13 gennaio aveva provveduto al deposito del certificato di morte del ricorrente L. C.S., con ordinanza n. 15/2023, veniva ordinata l'interruzione del processo.

In data 27 marzo 2023, il difensore depositava atto di riassunzione del ricorso da parte degli eredi.

In data 12 maggio 2023 il Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile, depositava una nota nella quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo l'INPS titolare della gestione dei trattamenti pensionistici.

All'odierna udienza l'avv. Giunta ha diffusamente insistito nella richiesta di accoglimento del ricorso; l'avv. Peritore si è riportata alla

propria memoria di costituzione.

Considerato in

DIRITTO

L'oggetto della domanda avanzata dal ricorrente riguarda l'applicabilità dell'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973, ai fini del calcolo della quota A (secondo il sistema retributivo) del trattamento pensionistico.

Preliminarmente, va messo in evidenza che, sebbene il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco abbia sempre avuto un ordinamento "civile", il d.P.R. 1092 del 1973, al comma 1 dell'art. 61 afferma "Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli Ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale, si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali".

Il successivo terzo comma prosegue affermando, altresì, che "Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissione si applica il terzo comma dell'art. 52".

Orbene, il Legislatore ha collocato il suddetto articolo nel titolo III del d.P.R. richiamato intitolato "Trattamento di quiescenza normale" e, più in particolare, nel capo secondo che disciplina i trattamenti di quiescenza riservati al personale militare.

Pertanto, secondo una interpretazione sistematica dell'art. 61, appare di tutta evidenza che il legislatore abbia voluto assimilare il trattamento

di quiescenza dei vigili del fuoco (corpo nazionale a carattere civile) a quello militare, tant'è che anche con riferimento alle pensioni privilegiate la normativa applicabile è quella che l'ordinamento riserva al personale militare.

Ma vi è di più, la circolare n. 40, dell'Inpdap del 13 settembre 2005 – pure richiamata dalla nota n. 4967 datata 10 ottobre 2011 del Ministero dell'Interno -, chiarisce che “Per esplicita disposizione legislativa, nei confronti del predetto personale, ai fini del trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato, si applicano le norme previste dall'articolo 61 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 in virtù dell'articolo 11, comma 2 della legge n.850/1973, così come sostituito dall'articolo 14, del DL 4 agosto 1987 convertito in legge n. 402/1987.

Tanto premesso, si evidenzia la L. n. 469 del 1961 – recante norme in materia di Ordinamento dei servizi antincendio e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco – all'art. 9 aveva previsto che il Corpo in parola *“ha carattere civile ed organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali”*.

Tale norma è stata successivamente espressamente abrogata e sostituita dall'art.1 del D. Lgs. n. 139 del 2006 laddove si afferma che il Corpo *“è una struttura dello Stato ad ordinamento civile, incardinata nel Ministero dell'interno”*.

Nel citato decreto legislativo, pertanto, è confluita la disciplina normativa inerente all'organizzazione, ai compiti ed al funzionamento del Corpo dei vigili del fuoco e all'articolo 35 sono state individuate esplicitamente le norme precedenti che sono state abrogate perché

superate o, comunque, riprese nel nuovo testo normativo, fra le quali non vi è l'art. 61 del d.P.R. n. 1092 del 1973, che si ribadisce è intervenuto in un momento in cui il Corpo dei Vigili del Fuoco era già innegabilmente inquadrato nell'ambito dell'ordinamento civile e, pertanto, appare evidente che il legislatore ha voluto prevedere una disciplina differenziata per alcune categorie di soggetti operanti nel Corpo in questione (personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) che sebbene confluiti nel nuovo inquadramento previsto dall'art. 1 del D. Lgs. n. 217 del 2005, continuano ad essere destinatari della disciplina pensionistica di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Conseguentemente, atteso che l'art. 35 citato non ha né espressamente e né implicitamente abrogato l'art. 61 in questione, lo stesso deve considerarsi tuttora vigente.

In merito si richiamano e si condividono numerose e recenti sentenze di questa Corte sia delle Sezioni d'Appello che delle Sezioni Regionali (*ex plurimis*: Sez. 3^a Appello n. 280/2021 e n. 484/2021; Sez. Appello Regione Siciliana n. 36/A/2021 e n. 101/A/2021; Sez. Umbria n. 101/2021; Sez. Puglia n. 927/2021 e n. 1095/2021; Sez. Lombardia n. 351/2021, Sez. Sicilia n. 962/2021, n. 1020/2021, n. 1271/2021; 1230/2021).

Tanto precisato, in merito alla perdurante applicabilità del predetto art. 54, alla quota A della pensione, anche alla luce della normativa sopravvenuta a seguito della riforma di cui alla legge n. 335 del 1995, sono recentemente intervenute le Sezioni Riunite di questa Corte in

funzione nomofilattica con le sentenze n. 1/2021/QM e 12/2021/QM.

Le Sezioni Riunite partono dalla considerazione che nella riforma del 1995, che ha ridefinito il sistema previdenziale attraverso l'adozione di sistemi di calcolo dei trattamenti pensionistici commisurati alla contribuzione versata, non è possibile scorgere una forma di abrogazione né espressa né implicita della legislazione precedente e ravvisa la necessità, per i trattamenti pensionistici di coloro che al 31 dicembre 1995 non avevano un'anzianità di servizio pari o superiore a 18 anni e, pertanto, liquidati con il sistema "misto" – quota A retributiva e quota "B" contributiva - di mantenere, attraverso l'interpretazione, una forma di equilibrio costituzionalmente orientato tra le due normative.

Rileva poi il Collegio delle Sezioni Riunite che l'art. 54, ai commi n. 1 e n. 2, stabilisce indubitabilmente per il personale militare dello Stato un regime pensionistico più favorevole rispetto a quello stabilito per il personale civile disciplinato dall'art. 44 del medesimo testo unico.

Infatti, l'articolo 54 stabilisce che "La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo". Il comma 2 afferma che "La percentuale di cui sopra è aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo".

Disciplina di maggior favore che trova conferma nell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995 che si rivolge a tutti i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6, *"senza incidere in alcun modo*

sull'impianto sistemico ma diversificato fra civili e militari del decreto del 1973".

Inoltre, affermano le SS.RR. che "L'autonomia e l'autosufficienza delle discipline previste dal d.P.R. 1092/1973, rispettivamente, per il personale civile e per il personale militare conducono quindi ad escludere - per l'individuazione della regola in concreto applicabile per quest'ultimo alla luce della riforma del 1995 – la necessità del ricorso all'analogia: ciascuna delle due discipline, pur accomunabili sotto il profilo strutturale, è, infatti, completa. E, conseguentemente, non può, a parere del Collegio, essere seguita la tesi in base alla quale l'articolo 54, primo comma, del cennato decreto, entrato in vigore quando per il calcolo delle pensioni era solamente vigente il sistema retributivo puro, non può essere letto isolatamente bensì in combinato disposto con gli articoli 52 e 44 del medesimo decreto, nonché alla luce delle fondamentali innovazioni introdotte dalla legge numero 335 del 1995, la quale, con decorrenza dal 1 gennaio 1996, ha previsto per tutti i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 avevano maturato una anzianità inferiore ai 18 anni, un sistema di calcolo misto della pensione comportante la sommatoria di una quota retributiva, rapportata alla anzianità effettivamente acquisita al 31 dicembre 1995 e di una quota contributiva riferita alle anzianità maturate in epoca successiva.

Pertanto, secondo l'organo nomofilattico dalla disaggregazione del periodo di quaranta anni necessario per raggiungere il coefficiente del 80% (art. 54, comma 7), si ricava che il legislatore ha previsto per i

primi venti anni l'applicazione di un "coefficiente di progressione lineare" annuale del 2,20% (44%/20 anni).

Invece il militare che fosse cessato dal servizio entro i venti anni avrebbe maturato il beneficio dell'aliquota del 44%, previsto dal primo comma dell'art. 54, già a partire dal quindicesimo anno di servizio.

Pertanto, affermano le SS.RR. che *"l'applicazione tout court dell'art. 54 (nel combinato disposto dei primi due commi) e l'applicazione dell'aliquota fissa del 44% non possono essere generalizzati per tutto il personale militare, ma circoscritte a coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa, requisiti letteralmente individuabili in:*

1) effettiva e definitiva cessazione dal servizio (essendo questo, ovviamente, il presupposto indispensabile per l'accesso al trattamento pensionistico);

2) concreta maturazione del diritto all'attribuzione della pensione normale, essendo in possesso di quei requisiti d'anzianità minimi, stabiliti espressamente dall'art. 52;

3) possesso, all'epoca di definitiva cessazione dal servizio, esclusivamente di un'anzianità di almeno quindici e non più di venti anni.

Con riferimento, poi, all'ipotesi di liquidazione della quota retributiva della pensione in favore del militare cessato con oltre vent'anni di servizio ma che al 31 dicembre 1995 aveva un'anzianità maggiore di quindici anni ma inferiore a diciotto, le SS. RR. ritengono che non possa essere applicato *"invariabilmente"* il coefficiente del 44%, ma

che la quota retributiva debba essere calcolata sull'effettivo numero di anni di servizio posseduti alla predetta data con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

Rilevano in proposito le SS.RR. che *“il sistema organico delineato in via generale, per il personale militare, dal d.P.R. 1092 del 1973 ha perso la sua armonica interiore coerenza, per effetto dell’impatto del sopravvenuto, e profondamente diverso, sistema introdotto dalla legge n. 335 del 1995”*.

Ciò in quanto la linea di demarcazione prevista dal legislatore del 1995, al fine di determinare l'applicabilità per intero del nuovo sistema di calcolo contributivo o del sistema misto, è il possesso o meno di diciotto anni di servizio alla data del 31 dicembre 1995, di tal ch  i venti anni di servizio previsti dall'art. 54 hanno perso ogni significato ai fini del calcolo della quota retributiva nel sistema misto e, conseguentemente il predetto un “coefficiente di progressione lineare” annuale del 2,20% ($44\%/20$ anni), non pu  trovare applicazione.

Pertanto, il periodo da valorizzare al fine del calcolo della quota retributiva nel sistema misto   pari a *18 anni meno un giorno di servizio*.

Ci  comporta ad avviso delle SS.RR. che *“il coefficiente sar , dunque, pari a 44 diviso 17 + 364/365esimi, cio  $44/17,997 = 2,445$ per ogni anno”*.

La differenza tra chi al 31 dicembre 1995 aveva 18 anni meno un giorno di servizio e di chi, invece, aveva 18 anni, si rileva solo con l'approssimazione al millesimo ($44/17,997 = 2,445$; $44/18 = 2,444$), perch  nella pratica attuazione, con l'approssimazione al centesimo, le

aliquote sostanzialmente coincidono in 2,44.

Concludono le SS.RR., *“tale approccio, (...) oltre che essere giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, appare anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari”*.

Conclusivamente affermano il seguente principio di diritto:

La “quota retributiva “ della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell’articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un’anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell’effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%.

Conseguentemente, la domanda dei ricorrenti va accolta parzialmente e aderendo al principio sopra enunciato, atteso che il sig. L. C.S. alla data del 31 dicembre 1995 aveva un’anzianità di servizio pari a 16 anni, va dichiarato il diritto dei ricorrenti, sui eredi, al ricalcolo della quota retributiva del trattamento di quiescenza mediante l’applicazione del coefficiente del 2,44%.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell’art.

429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

Va rigettata l'eccezione di prescrizione proposta dall'INPS atteso che alla data della notifica del ricorso all'INPS, non era ancora decorso il termine quinquennale di prescrizione.

La soccombenza parziale e il recente mutamento giurisprudenziale fa ritenere sussistenti ampi e giustificati motivi per dichiarare compensate le spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in funzione di Giudice Unico delle Pensioni, definitivamente pronunciando accoglie parzialmente il ricorso come in motivazione.

Le somme dovute a titolo di arretrati vanno maggiorate con il calcolo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 429, comma 3, e 150 disp. att cpc., tenendo conto dei principi enunciati dalla sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002 (criterio dell'assorbimento).

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2024.

Il Giudice

Sergio Vaccarino

firmato digitalmente

Depositata in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 31 gennaio 2024

Pubblicata il 2 febbraio 2024

Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)